

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza integrativa e di assistenza complementare di cui all'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese, a tempo indeterminato non amministrativi. e con le precisazioni di seguito indicate.

- La previdenza integrativa decorre dal 01.01.2011 o dalla data di assunzione se successiva.
- I nuovi assunti dovranno aver superato positivamente il periodo di prova.
- Il beneficio opera a favore del personale di ruolo in servizio al 01.01.2011.
- I periodi di servizio superiori a 6 mesi nell'arco dell'anno si computano come un anno.
- I periodi di servizio pari o inferiori a 6 mesi si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio, le frazioni di mese superiori a 15 gg si computano come un mese intero.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 5, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali e di assistenza complementare del richiamato art. 208, e saranno, pertanto, impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa ed assistenza complementare.

2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.

3. Le forme di assistenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a polizze assicurative sugli infortuni derivanti dal servizio.

4. Gli strumenti previdenziali ed assistenziali sono selezionati con le procedure previste dal l d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S. Tale quota corrisponderà inizialmente ad una cifra di €. 800,00 pro capite e potrà essere incrementata in concomitanza con l'aggiornamento delle sanzioni alle violazioni del Codice della Strada disposto ai sensi dell'articolo 195 dal Ministro di Grazia e Giustizia, previa valutazione della congruità dell'aumento in rapporto alle somme incassate ed a quelle da destinarsi alle altre finalità indicate dall'anzidetto art. 208 del C.d.S.

2. Le forme di assistenza sono parimenti finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S. Tale quota corrisponderà inizialmente ad una cifra di €. 250,00 pro capite e potrà essere incrementata in concomitanza con l'aggiornamento delle sanzioni alle violazioni del Codice della

Strada disposto ai sensi dell'articolo 195 dal Ministro di Grazia e Giustizia, previa valutazione della congruità dell'aumento in rapporto alle somme incassate ed a quelle da destinarsi alle altre finalità indicate dall'anzidetto art. 208 del C.d.S.

3. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

4. Il Comando di Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito;
- Rendimento minimo annuo garantito.

2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- Riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato, senza alcun onere per il Comune.

2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

Art.9 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è istituita e regolata l'attività della Commissione tecnica per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 10 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione, i cui componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale, è formata secondo i seguenti criteri:

- due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di P.L.;
- il Comandante di Polizia Locale, o suo sostituto, con funzioni di presidente.

2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. La Commissione è convocata dal Presidente e nomina al suo interno un vice presidente

2. Di ogni seduta della Commissione sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione di gestione non dà diritto a compensi economici.

4. Le sedute della Commissione sono aperte agli operatori di P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

5. La sede della Commissione è individuata nel Comando di P.L.

6. La Commissione dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 12 – FUNZIONI E ADEMPIMENTI

1. La commissione ha funzioni propositive, di vigilanza e verifica. In particolare:

- a) svolge funzioni propositive nella predisposizione degli atti di bando e capitolato, se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3
- b) promuove iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento.
- c) svolge funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.
- d) riceve annualmente, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo.

2. La relazione annuale è resa nota al personale interessato e presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione.

Art. 13 – COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa, la Commissione può avvalersi del personale degli uffici comunali dei settori connessi agli interessi per cui la Commissione opera.

2. La partecipazione ai lavori non dà diritto a compensi economici.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2011.

2. Per l'anno 2011 le quote di cui all'art. 4 sono integrate con le somme in precedenza accantonate e individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30.12.2008.

Art. 16 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovra ordinate incompatibili